

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 82

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MIGLIORI, ERMINI, COCCO MARIA, DAL CANTÓN MARIA PIA,  
MARTINI MARIA ELETTA, RAMPA, SAVIO EMANUELA**

*Presentata il 31 maggio 1963*

### Ordinamento delle Scuole di servizio sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'incalzante progresso scientifico, tecnico ed economico, con le sue influenze sul mondo del lavoro e nella vita sociale, pressoché sotto ogni aspetto, ha fatto sorgere, così nei rapporti individuali come per l'adempimento dei doveri della società verso la persona umana, nuove esigenze ed imponenti problemi. L'esigenza ed il problema, soprattutto, di ricercare, raggiungere, perfezionare l'equilibrio tra le sollecitazioni o le limitazioni alle quali l'individuo è sottoposto e la capacità di rendere effettivo il diritto di ogni essere umano alle condizioni idonee per il conseguimento dei propri fini.

Alla soddisfazione di tale esigenza ed alla soluzione di tale problema tende il Servizio sociale, che anche in Italia ha ormai toccati gradi di sviluppo ed acquistate benemerite degni della più volenterosa attenzione.

La nostra legislazione offre esempi notevoli di utilizzazione del Servizio sociale. Il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, istitutivo del Tribunale per minorenni, prevede infatti per la prima volta nel sistema della tutela giudiziaria dei minori l'osservazione scientifica della personalità, come presupposto della scelta delle misure più adatte ai bisogni del minore, favorendo al massimo

la individualizzazione del trattamento pedagogico. Recentemente poi, nella stessa materia, la legge 25 luglio 1956, n. 888, che apporta modifiche al regio decreto-legge citato, prevede appunto l'istituzione di un Servizio sociale (2° comma dell'articolo 1) al fine di fornire al magistrato minorile più appropriati elementi di giudizio.

Devesi inoltre ricordare, sempre ad esempio, che nella passata legislatura due disegni di legge, presentati al Parlamento dal Ministro di grazia e giustizia, onorevole Gonella, l'uno concernente l'« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (Camera n. 2393) e l'altro divenuto legge 16 luglio 1962, n. 1085, « Ordinamento degli uffici di Servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio », erano indubbiamente ispirati ad una esatta valutazione circa la urgente necessità di istituire uffici e ruoli organici per il personale addetto al Servizio sociale.

Occorre però subito osservare che, nonostante il riconoscimento legislativo, esplicito, della funzione del Servizio sociale in tanto delicati settori della vita pubblica, nonostante il sempre più largo ricorso al Servizio sociale nel mondo del lavoro, purtroppo il nostro Paese ancora non possiede una disciplina legislativa che definisca limiti

e garanzie per la costituzione di scuole per assistenti sociali e riconosca e protegga il titolo professionale dalle scuole stesse conferito.

Né va sottaciuto che numerose sono le istituzioni del genere sorte spontaneamente e che pertanto una disciplina della materia s'impone come indispensabile, se non si vuole incorrere in inconvenienti anche gravi, come, ad esempio: il moltiplicarsi di scuole sprovviste di un adeguato corpo di docenti e di mezzi atti ad assicurare efficaci tirocini per allievi; la conseguente non adeguata formazione professionale con la quale i diplomati di alcune scuole si inseriscono nelle diverse amministrazioni organizzatrici del Servizio sociale; il difforme grado di efficienza dello stesso Servizio sociale nelle diverse amministrazioni a seconda del livello di qualificazione professionale conseguito dai suoi operatori.

Peraltro disegni e proposte di legge per disciplinare la materia non sono mancati.

Nella seconda legislatura l'allora Ministro della pubblica istruzione, onorevole Segni, in base ad un parere espresso da una Commissione interministeriale appositamente costituita, di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale e per suggerimento del Consiglio Superiore della pubblica istruzione, presentava alla Camera dei Deputati un disegno di legge (Camera n. 449), che fu discusso dalla Commissione Istruzione della Camera in sede referente ed approvato all'unanimità, con alcuni emendamenti proposti dal relatore onorevole Dal Canton; ma che poi decadde per scioglimento della Camera.

Nella passata legislatura era stata presentata dall'onorevole Frunzio, ed altri, una proposta di legge (Camera n. 215), la quale si proponeva di semplificare il problema e di risolverlo in alcuni punti fondamentali. In particolare la proposta, a differenza del precedente disegno di legge — che prevedeva l'inserimento delle scuole per assistenti sociali nell'ordinamento degli studi medi — riconosce la comprovata opportunità dell'inseri-

mento di dette scuole nell'ordine degli studi superiori.

Quasi contemporaneamente, nel 1959, al Ministro della pubblica istruzione del tempo, onorevole senatore Medici, appariva utile rimettere allo studio di una apposita Commissione ministeriale l'intero problema col compito di preparare un nuovo schema di disegno di legge.

Tale Commissione, composta da alcuni membri del Parlamento, da funzionari del Ministero della pubblica istruzione particolarmente esperti in materia, da autorevoli esponenti delle Università italiane e da qualificati assistenti sociali (1), formulava un nuovo testo comprensivo di alcuni principi fondamentali che la ormai non breve esperienza aveva suggerito.

Tale testo è quello che noi, onorevoli colleghi, già presentato nella passata legislatura (n. 3391) ora riproponiamo al vostro esame.

Il punto di partenza del progetto è stabilito dal criterio, ormai vigente nel nostro ordinamento giuridico in conformità alla Costituzione, di consentire il riconoscimento delle scuole dovute alla iniziativa tanto dello Stato che di Enti o di privati, anche presso Università e Istituti di istruzione superiore.

Onorevoli colleghi, data la riconosciuta importanza dell'apporto del Servizio sociale al raggiungimento di una piena vita democratica e all'attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione, confidiamo che la proposta di legge avrà il vostro voto.

(1) La Commissione ministeriale era così composta:

On. prof. GIUSEPPE ERMINI, *Presidente*, prof. ACHILLE ARDIGÒ, a. s. GIOVANNI BUSSI, prof. GIOVANNI CALÒ, prof. GUIDO CALOGERO, dott. MARIA CAO PINNA, mons. JEAN CATTAU DE MENASCE, prof. A. VINCENZO CURCI, on. MARIA PIA DAL CANTON, dott. ENRICO D'ARIENZO, dott. VIRGINIA DELMATI, dott. ANNA GIAMBRUNO, on. dott. MARIA JERVOLINO, prof. GIULIANO MAZZONI, dott. FRANCESCO SABBATELLA, dott. ROSETTA STASI GIALLOMBARDO, dott. PAOLINA TARUGI, dott. ANTONIO VITRANO, dott. ANGELA ZUCCONI.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Le scuole di servizio sociale hanno per scopo la formazione scientifico-professionale degli assistenti sociali, appartengono all'ordine superiore e sono dotate di personalità giuridica. Per esse valgono, in quanto applicabili e salve le disposizioni di cui alla presente legge, le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

### ART. 2.

Le Scuole di servizio sociale possono essere istituite dallo Stato, da Enti e da privati, anche presso Università ed Istituti di istruzione superiore.

### ART. 3.

Sono organi della Scuola di servizio sociale:

- a) il Consiglio dei professori;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore.

Il Consiglio dei professori promuove e coordina le attività didattiche della scuola. Esso è costituito dai docenti e dal direttore della Scuola.

Il Consiglio di amministrazione provvede al governo amministrativo della Scuola. Ne fanno parte di diritto il direttore della Scuola, un docente delle materie fondamentali per la preparazione al servizio sociale, un docente delle altre materie, un rappresentante del Governo designato dal Ministro della pubblica istruzione e rappresentanti di Enti e privati che concorrono al finanziamento della Scuola, nel numero e nei modi stabiliti dallo statuto.

Del Consiglio di amministrazione possono pure far parte uno o due rappresentanti dell'Università o Istituto superiore, con cui la Scuola di servizio sociale sia collegata da particolari convenzioni.

Il Direttore attua e coordina, sul piano didattico ed amministrativo, le deliberazioni del Consiglio dei professori e del Consiglio di amministrazione ed assicura la continuità funzionale della Scuola.

ART. 4.

Lo statuto di ciascuna Scuola di servizio sociale determina:

a) le materie di insegnamento, il loro ordine, il modo come ne debba essere impartito l'insegnamento, il numero minimo delle materie prescritto per il conseguimento del diploma;

b) le norme relative alla nomina del Direttore e quelle riguardanti la composizione e rinnovazione del Consiglio di amministrazione, ferme restando le disposizioni contenute nell'articolo precedente, nonché le norme transitorie secondo le quali, per il primo funzionamento delle Scuole di servizio sociale, è costituito il Consiglio di amministrazione ed è nominato il Direttore;

c) l'eventuale ruolo organico dei posti di professore;

d) il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e quello del personale di qualunque categoria in servizio presso la Scuola;

e) lo stato giuridico del personale che comunque svolga la sua attività presso la Scuola;

f) la natura e l'ammontare delle tasse scolastiche e degli eventuali contributi a carico degli allievi;

g) il numero e le modalità degli esami di profitto e le modalità dell'esame di diploma.

Lo statuto deve, inoltre, contenere qualsiasi altra norma relativa all'ordinamento e funzionamento della Scuola di servizio sociale.

ART. 5.

Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di assistente sociale ha la durata di tre anni accademici e comprende insegnamenti teorici, esercitazioni e tirocini professionali.

Gli insegnamenti comprendono materie fondamentali per la preparazione al servizio sociale e materie indispensabili alla conoscenza della realtà umana e sociale cui il servizio è destinato.

Le prime riguardano i principi e i metodi del servizio sociale nelle sue specifiche applicazioni ai problemi dell'individuo, alle relazioni di gruppo e alla organizzazione della comunità; le seconde le materie medico-psicologiche, filosofico-etiche, storiche, giuridiche, economiche e sociologiche.

Gli insegnamenti possono comprendere anche materie complementari.

Il regolamento determinerà il numero minimo di lezioni ed ore da dedicare agli insegnamenti, alle esercitazioni ed ai tirocini professionali obbligatori.

#### ART. 6.

Gli insegnanti di materie fondamentali per la preparazione al servizio sociale debbono possedere la libera docenza in « principi e metodi del servizio sociale ».

Gli esami di abilitazione a tale libera docenza si svolgono a norma della legge 30 dicembre 1958, n. 1175.

Gli insegnamenti delle altre materie sono affidati a professori universitari e a cultori delle materie.

Per le esercitazioni e per la organizzazione dei tirocini professionali i docenti sono coadiuvati da assistenti sociali dipendenti dalle Scuole in proporzione non minore di uno ogni 25 allievi.

Gli allievi delle Scuole di servizio sociale compiono i tirocini professionali presso organismi pubblici e privati, che esplicino attività di servizio sociale, con la guida di assistenti sociali.

#### ART. 7.

Alle Scuole di servizio sociale sono ammessi coloro che sono in possesso, di diploma di scuola media di secondo grado e che superino uno speciale esame di attitudine professionale.

#### ART. 8.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Gli esami sono di profitto e di diploma.

Gli esami di profitto sono sostenuti per le singole materie o gruppi di materie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta. Ad esso sono ammessi gli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto e compiuto, con esito favorevole, i tirocini professionali.

Le modalità degli esami di profitto e di diploma sono stabilite dagli statuti delle Scuole.

#### ART. 9.

Il diploma conseguito presso le Scuole di servizio sociale, istituite in conformità a quanto prescritto dalla presente legge, è titolo di studio specifico per l'accesso alle carriere direttive del servizio sociale presso Enti pubblici e privati.

ART. 10.

Il finanziamento delle Scuole di servizio sociale è assicurato da eventuali rendite patrimoniali, dal provento delle tasse scolastiche, dai contributi dell'Amministrazione pubblica, di Enti e di privati.

ART. 11.

L'accertamento della rispondenza dei requisiti delle Scuole di servizio sociale a quelli stabiliti dalla legge è affidato al Ministero della pubblica istruzione.

Il regolamento determinerà le modalità per tale accertamento.

ART. 12.

Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per la sua esecuzione.

NORME TRANSITORIE.

ART. 13.

Per la durata di un decennio dall'entrata in vigore della presente legge, gli insegnamenti delle materie fondamentali per la preparazione al servizio sociale possono essere affidati a persone di riconosciuta competenza nel campo degli studi di servizio sociale, giudicati idonei da una Commissione nominata dal Ministro della pubblica istruzione e composta di tre professori universitari di ruolo, che siano anche docenti di Scuole di servizio sociale, e di due esperti della materia.

ART. 14.

I titoli di studio, rilasciati dalle Scuole per assistenti sociali anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a tutti gli effetti, a condizione che coloro che ne sono in possesso superino, entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, uno speciale esame integrativo da sostenersi davanti ad una apposita Commissione di nomina ministeriale, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 15.

Gli allievi delle Scuole di servizio sociale, che all'entrata in vigore della presente legge, frequentino l'ultimo anno del corso di studi conseguono il diploma dopo aver superato lo speciale esame previsto dall'articolo 14.